



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

1.

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche nelle aziende USL"

RELATORE : Erica Errico



Riesame Legge Regionale "Istituzione e disciplina dei Dipartimento delle dipendenze patologiche nelle Aziende USL"

RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

il Commissario di Governo, con nota prot. n. 1721/20802 del 5 maggio 1997, ha rinviato a nuove esame la legge a margine indicata per i motivi di seguito riportati:

- 1) l'art. 5 ove prevede la nomina dei responsabili dei Ser.T. - peraltro tutti dirigenti apicali di 2° livello immotivatamente e quindi non in linea con indisposto dell'art.6 comma 4 D.M 30.11.90, n. 444 che li prevede solo per i Ser.T. di alta utenza - con provvedimento motivato dal direttore Generale tra il personale in servizio nello stesso Ser.T., si pone in contrasto con l'art. 15 comma 30 D.lgs 502/92 che disciplina l'attribuzione di incarichi dirigenziali di 2° livello da attuarsi attraverso scelta dall'elenco degli idonei individuati, previo avviso pubblico seguito da colloquio e valutazione di curricula professionali effettuati da apposita commissione di esperti nominata dal Direttore Generale;
- 2) l'art. 11 ove prevede l'istituzione nell'ambito di ogni Ser.T. di due posti di 2° livello dirigenziale - uno di profilo professionale medico ed uno di profilo professionale psicologo non è in linea con il disposto dell'art.6 comma 4 D.M. 30.11.90 n.444 che nell'ambito dell'organico dei Ser.T.- peraltro solo di alta utenza - prevede una figura dirigenziale apicale, ed inoltre, non indicando che il responsabile deve essere individuato nel profilo professionale medico, è suscettibile di violare il disposto dell'art.5 comma 3 dei Decreti Legge 226/93, 347/93, 437/93, 9/94, 165/94, 274/94, 446/94, 539/94 i cui effetti sono stati fatti salvi con legge 28.3.97, n.86;
- 3) ugualmente in contrasto con la normativa di cui art.5 dei surriferiti Decreti Legge e, con art.15 D.lgs 502/92 si pone l'art. 13 comma I, recante disciplina transitoria, non più



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

3

Tale considerazione trae fondamento dall'osservazione dei dati epidemiologici sul fenomeno tossicodipendenza rilevati all'interno del Sistema Informativo Sanitario (ex Secedas) presso il Ministero della Sanità, acquisiti anche dalla regione, sull'attività dei Ser.T che, in generale, già evidenzia per ogni singolo servizio, prescindendosi quindi dall'accorpamento per distretti disposti dal d.d.l. in questione (sezioni dipartimentali), un'utenza in carico superiore a 1 00 unità.

Ne consegue che i posti in pianta organica relativi ai dirigenti di posizione apicale di 2° livello ex art.5 non possono considerarsi immotivati così come osservato dal commentatore governativo, ma discendono ope legis dall'applicazione del D. M. 30.11.90, n.444. Ciò posto, va rilevato per altro verso che il medesimo decreto è anteriore all'emanazione dei D.lgs n.507/92 e della normativa regionale vigente che hanno innovato profondamente il sistema sanitario regionale e che costituiscono norme ispiratrici della legge in questione.

Alla luce delle susposte considerazioni e in accoglimento delle osservazioni governative, si formulano le seguenti proposte emendative e, precisamente:

- il 2° comma dell'art.5 viene così modificato:

" La Sezione dipartimentale è diretta da un dirigente medico di 2° livello, nominato dal Direttore Generale, previo avviso pubblico - incarico quinquennale di cui all'art. 15 del D.lgs n.502/92, modificato dal D.lgs n.517/93";

- il 2° comma dell'art. 11 viene così modificato:

" per ogni Sezione dipartimentale è istituito un posto di 2° livello dirigenziale del ruolo sanitario, del profilo professionale medico, previa trasformazione del corrispettivo posto vacante di 1° livello dirigenziale.";

- il 1° comma dell'art.13 viene soppresso.

Per quanto attiene il comma 2° dell'art.13, essendo entrata in vigore la legge n.45 del 18 febbraio 1999 " Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze.", successivamente al rinvio governativo, la Commissione ha ritenuto di riformularlo adeguandolo all'art.2 comma 1 della suddetta legge.

Infine è stata riformulata la norma finanziaria così come indicato dal settore ragioneria della Regione.

La terza Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza sul testo riformulato e allegato alla presente relazione, Pertanto invito il Consiglio ad approvare.



1. La Commissione ha esaminato nella seduta del 23.6.1999 il seguente atto assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale prot.n.3264/231 Rinvio L.r "Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche nelle Aziende USL" (A/C 61/A)

2. La 3ª Commissione Consiliare permanente

- Vista la nota prot.n.1721/20802 del 5 maggio 1997 con la quale il Commissario di Governo rinvia a nuovo esame la legge citata al punto n.1;
- condivisi e fatti propri i motivi del suddetto rinvio;
- riformulato l'art.13 - 2° comma conseguentemente all'entrata in vigore della legge n.45/99 "Disposizioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze";
- riformulato l'art.14 adeguandolo ai condizionamenti formulati dal settore Regionaria.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE A MAGGIORANZA

sull'atto di cui al punto n. 1, secondo il testo emendato allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari :

FAVOREVOLI : Errico, Carbonelli (in sostituzione di Marmo), Crocco (in sostituzione di Ferri), Caroppo, Colasanto Santaniello (in sostituzione di Aloisi), Tedesco, Tundo e Ursi.

ASTENUTI : Codelli



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

5.

**I COMMISSIONE CONSILIARE
DECISIONE N. 6/P DEL 22 LUGLIO 1999**

Numero componenti I Commissione:13

All'apertura della seduta sono presenti 13 Commissari.

1. La I Commissione, nella seduta del 22 luglio 1999, ha esaminato il seguente provvedimento, trasmesso dalla III Commissione consiliare per il parere finanziario in data 24 giugno 1999:

Rinvio "Legge regionale istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche nelle aziende USL". Riesame.

2. La I Commissione, dopo ampia discussione, ha espresso a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, parere favorevole alla norma finanziaria del provvedimento di cui all'oggetto.

3. Il suddetto parere è stato espresso con il seguente voto dei Commissari:

favorevoli: Crocco, Basurto, Festinante, Gualtieri, Rinaldi, Salamino (in sostituzione di Fitto), Santaniello.

astenuti: Angiuli, Frisullo, Sgobio, Tagliente, Tondo.

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche nelle aziende USL"

L.r." Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche nelle aziende USL."

TESTO DEFINITIVO

Art. 1 (Istituzione del Dipartimento)

1. Ad integrazione dell'art. 15, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 1994, n.36, in ciascuna Azienda unità sanitaria locale (AUSL) è istituito il "Dipartimento delle dipendenze patologiche".

2. Il Dipartimento delle dipendenze è una delle strutture operative della AUSL e svolge attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, a livello ambulatoriale, territoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale, di strada, inerenti le tossicodipendenze, l'alcolismo e altre dipendenze patologiche.

3. La sede del Dipartimento coincide con la sede della AUSL.

Art. 1 (Istituzione del Dipartimento)

1. idem

2. idem

3. idem

Art. 2
(Sezione dipartimentale)

1. Il Dipartimento si articola in Sezioni dipartimentali (SER.T.), con funzioni operative e gestionali, riferite a un ambito territoriale costituito da tre distretti o multiplo di tre.
2. Nel caso di AUSL con numero di distretti superiore a tre o multiplo di tre è istituita un'ulteriore Sezione dipartimentale in presenza di frazione di multiplo non inferiore a due.
3. Sono pertanto individuate n. 25 (venticinque) Sezioni dipartimentali come da allegata tabella A).
4. La sede della Sezione dipartimentale è individuata dal Direttore generale della AUSL in relazione alle esigenze della utenza, sentito il Consiglio dei sanitari.

Art. 3
(Funzioni del Dipartimento)

- I. Il Dipartimento per le tossicodipendenze svolge le seguenti funzioni:
 - a) coordina le attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze svolte dalle Sezioni dipartimentali;
 - b) formula le linee-guida, con il concorso dei responsabili delle Unità operative del Dipartimento e dei dirigenti delle Sezioni

Art. 2
(Sezione dipartimentale)

1. idem
2. idem
3. idem
4. idem

Art. 3
(Funzioni del Dipartimento)

1. idem
- a. idem
- b. idem

segue art.3

dipartimentale; per i trattamenti terapeutici, riabilitativi e per la prevenzione dei problemi droga correlati e per la promozione della salute;

- c) promuove e organizza la formazione sia degli operatori del Dipartimento, sia degli operatori socio-sanitari della ASL, sia del volontariato e del privato sociale del territorio;
- d) implementa e coordina la ricerca epidemiologica, di concerto con l'Osservatorio epidemiologico regionale e centralizza le rilevazioni delle Sezioni dipartimentali;
- e) formula progetti circa l'utilizzo del budget del Dipartimento.

Art. 4

(Responsabile Dipartimento)

- 1. Il Direttore generale nomina con provvedimento motivato il responsabile del Dipartimento scelto tra i responsabili delle Sezioni dipartimentali.
- 2. Al responsabile del Dipartimento spetta:
 - a) il coordinamento tecnico dell'assetto organizzativo;
 - b) la gestione del budget;
 - c) la formulazione di standards di funzionamento dei S.E.R.T. d'intesa con i relativi responsabili;
 - d) la programmazione e il coordinamento delle attività di formazione degli operatori;

segue art.3

idem

c. idem

d. idem

e. idem

Art. 4

(Responsabile Dipartimento)

1. idem

2. idem

segue Art. 4

- e) l'individuazione di un gruppo operativo per le attività di controllo e vigilanza sugli enti ausiliari previsti dall'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309;
- f) la promozione e il coordinamento dell'attività di verifica degli interventi e la valutazione dei risultati.

**Art. 5
(Dirigente SER.T. e funzioni)**

1. La Sezione dipartimentale è diretta da un dirigente apicale (2° livello del ruolo sanitario nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato e scelto tra il personale in servizio dei SER.T., in relazione ai titoli accademici e al curriculum formativo e professionale maturato nello specifico settore.

2. Il dirigente della Sezione dipartimentale (SER.T.), nell'ambito della programmazione del Dipartimento, organizza, coordina e controlla le attività di propria competenza; promuove e dirige, individuandone la collocazione ottimale, tutte le attività specialistiche.

**Art. 6
(Unità Operative)**

1. Il responsabile del Dipartimento, sentiti i responsabili delle Sezioni dipartimentali, in relazione alle esigenze del territorio, individua le seguenti unità operative (UO):

- a) per gli interventi preventivi, di riduzione del danno e di promozione della salute;
- b) epidemiologica;

segue Art. 4

e) idem

f) idem

**Art. 5
(Dirigente SER.T. e funzioni)**

1. La Sezione dipartimentale è diretta da un dirigente medico di 2° livello, nominato dal Direttore Generale, previo avviso pubblico - incarico quinquennale - di cui all'art.15 del D.lgs. n.502/97, modificato dal D.lgs. n.517/93".

2. idem

**Art. 6
(Unità Operative)**

1. idem

segue Art.6

- c) per gli interventi in strutture penitenziarie, per le problematiche e gli interventi HIV correlati;
- d) per le problematiche alcol/droga correlate.

2. Il coordinamento di ogni UO è affidato al personale del Dipartimento di profilo professionale pertinente alla funzione dell' UO e con curriculum formativo e professionale specifico attinente al tipo di attività da svolgere.

Art. 7

(Consiglio del Dipartimento)

1. Il responsabile del Dipartimento, nello svolgimento della sua attività, si avvale della collaborazione, della consulenza e del contributo collegiale dei responsabili delle Sezioni dipartimentali, dei responsabili delle UO, dei responsabili degli enti ausiliari iscritti all'Albo e del Volontariato tramite il Consiglio dipartimentale.

segue Art.6

c) idem

d) idem

2. idem

Art. 7

(Consiglio del Dipartimento)

1. idem

Segue Art.7

2. Il Consiglio è organo collegiale e ne fanno parte il responsabile del Dipartimento, i responsabili delle Sezioni dipartimentali, i referenti delle UO dei Dipartimento, i responsabili degli enti ausiliari iscritti all'Albo e del Volontariato.

3. Il parere del Consiglio ha valore consultivo ed è obbligatorio richiederlo per le materie che riguardano l'organizzazione del lavoro e gli indirizzi di spesa del budget.

3. Le riunioni del Consiglio dipartimentale sono verbalizzate.

**Art. 8
(Svolgimento attività)**

1. Nell'ambito della programmazione del Dipartimento le attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale sono garantite dal servizio pubblico sia direttamente, sia attraverso gli enti ausiliari iscritti all'Albo regionale, sia in collegamento con gli enti locali.

Art. 9

(Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali)

1. Il responsabile della Sezione dipartimentale autorizza l'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali.

2. Per detti interventi, nell'ambito del budget complessivo assegnato al Dipartimento e secondo le attività programmate, il dirigente del Dipartimento individua una quota per ciascuna Sezione dipartimentale.

Segue Art.7

2. idem

3. idem

4. idem

**Art. 8
(Svolgimento attività)**

1. idem

Art. 9

(Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali)

1. idem

2. idem

Art. 10
(Attività distrettuali)

1. Le attività della Sezione dipartimentale a livello distrettuale si integrano, secondo la strategia delle connessioni e con metodologia a rete, con quelle svolte dagli altri servizi socio-sanitari e le altre agenzie sociali e istituzionali presenti nel territorio.

2. In particolare a livello distrettuale, nell'ambito della programmazione dipartimentale, il raccordo e l'integrazione programmatica e operativa, anche attraverso la costituzione di unità operative, in grado di assicurare gli interventi in sede distrettuale, riguardano:

- a) gli interventi preventivi, di riduzione del danno e di educazione alla salute, con riferimento altresì all'art. 104 e segg. del dpr n. 309 del 1990, alla medicina scolastica e agli altri servizi socio-sanitari pubblici coinvolti, il mondo del lavoro e il privato sociale;
- b) gli interventi diagnostico-terapeutici, medico farmacologici sulle tossicodipendenze e le patologie correlate, in collaborazione con presidi e servizi sanitari (di emergenza, specialistici, di medicina generale, medico-infermieristici, ambulatoriali, ospedalieri, domiciliari), secondo quanto previsto dal dpr n. 309 del 1990, dalla circolare n.20 del 30 settembre 1994 del Ministero della sanità per i trattamenti con farmaci sostitutivi e altra normativa;
- c) la rilevazione statistico-epidemiologica, la ricerca, la forma-

Art. 10
(Attività distrettuali)

1. idem

2. idem

a) idem

b) idem

c) idem

zione sul fenomeno tossicodipendenze e patologie correlate, attraverso sistemi informativi integrati, validati e validabili scientificamente, in collaborazione con gli altri referenti sociali e istituzionali territoriali, per aspetti di pertinenza,

- d) le attività socio-terapeutico-riabilitative a carattere semiresidenziale e residenziale, in rapporto con gli enti ausiliari di cui al dpr n. 309 del 1990;
- e) gli interventi socio-assistenziali, delegati dagli enti locali ai sensi dell'art.3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1990, n. 502, nonché quelli attivati tramite progetti specifici previsti dalla normativa vigente, in rapporto con i diversi soggetti istituzionali e sociali coinvolti;
- f) prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti, ai sensi dell'art.96 del dpr n. 309 del 1990, che prevedono interazioni e connessioni, tramite protocollo d'intesa e convenzioni tra ente locale, AUSL, Direzione penitenziaria, il mondo del lavoro e il privato sociale.

Art. 11
(Pianta organica)

1. La pianta organica dei Dipartimento e delle Sezioni dipartimentali è costituita dalle dotazioni organiche dei Servizi per le tossicodipendenze come previste dai provvedimenti regionali attuativi del decreto ministeriale 30.novembre 1990, n. 444 e come accorpate dalle AUSL a seguito della nuova configurazione territoriale di cui alla legge regionale 14 giugno 1994, n. 18.

2. Per ogni Sezione dipartimentale sono istituiti due posti di 2° livello dirigenziale del ruolo sanitario, uno del profilo professionale medico e

d) idem

e) idem

f) idem

Art. 11
(Pianta organica)

1.idem

2. "Per ogni sezione dipartimentale è istituito un posto di 2° livello dirigenziale del ruolo sanitario del profilo professionale

uno del profilo professionale psicologo, previa trasformazione del corrispettivo posto vacante di 1° livello dirigenziale.

3. Per ogni Sezione dipartimentale è istituito un posto di operatore professionale coordinatore e un posto di assistente sociale coordinatore mediante trasformazione dei posti vacanti del profilo professionale corrispondente.

Art. 12
(Accordo di programma)

1. Per le attività di prevenzione, cura, riabilitazione dell'alcolismo, nonché per le connesse attività di studio, ricerca, documentazione, formazione, informazione e promozione della salute, possono venire stipulati appositi accordi di programma tra AUSL, Aziende ospedaliere ed enti locali, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. All'espletamento delle suddette attività concorrono i diversi servizi delle ASL e delle Aziende ospedaliere di cui al d.m. Sanità 3 agosto 1993 e i soggetti del privato sociale e del volontariato.

Art. 13
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale nomina sia il responsabile del Dipartimento che i responsabili delle Sezioni dipartimentali tra il personale attualmente in servizio nei medesimi.

medico, previa trasformazione del corrispettivo posto vacante di 1° livello dirigenziale".

3. idem

Art. 12
(Accordo di programma)

1. idem

2. idem

Art. 13
(Norma transitoria)

1. Soppresso

Segue Art.13

2. In fase di prima applicazione della presente legge, restano confermati ad personam gli incarichi convenzionali in atto. Al personale titolare di Accordo collettivo nazionale, stipulato ex art.48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, potranno essere applicate le procedure di mobilità previste dai rispettivi accordi, nel rispetto del monte orario attualmente effettuato.

Art. 14

(Norma finanziaria)

2. 1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte a far data dall'esercizio 1997 con i fondi del Fondo sanitario regionale di parte corrente.

Segue Art.13

1. In sede di prima applicazione della presente legge e sino al 31 dicembre 1999 i posti di Dirigente medico di 2° livello istituiti dal precedente art.5 ai fini della direzione delle Sezioni dipartimentali sono conferiti con le procedure previste dall'art.2 comma 1 della legge 18 febbraio 1999 n.45.

Art.14

(Norma Finanziaria)

1. Le Aziende UU.SS.LL. fanno fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge con le quote del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente indistinta loro assegnate.
2. Gli atti dei Direttori Generali dai quali consegue un incremento di spesa devono essere corredati da relazione sugli effetti economici e finanziari ed attestazione in ordine alla copertura economico - finanziaria nell'ambito dei propri bilanci.

162

TABELLA A)

TABELLA A)

Azienda U.S.L. n. Distretti n.Sez.Dip.

BA/1	3	1
BA/2	3	1
BA/3	3	1
BA/4	11	4
BA/5	3	1
BR/1	6	2
FG/1	6	2
FG/2	5	2
FG/3	6	2
LE/1	8	3
LE/2	6	2
TA/1	12	4

====

12 72 25

Idem



PARERE VI^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N.56 Reg. VI^a Commissione

Oggetto: D.D.L. " Interventi in materia di lavori socialmente utili e per favorire l'occupazione. Riapprovazione"

SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1996

VI Commissione

Presenti: Camilli, Caruso, D'Erario (sostituita da Colasanto)
Carbonelli, Cera Fiorentino, Galasso.

Assenti: Distaso (congedo).

Segreteria : Iacobellis, Ciccone.

LA VI^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Dopo l'esame del D.D.L. in oggetto, decide di approvare il provvedimento succitato, così come emendato, esprimendo parere favorevole all'unanimità.

Designato relatore in aula il Cons. Galasso

FAVOREVOLE: Camilli, Caruso, Carbonelli, Fiorentino, Galasso,
Colasanto, Cera.



Consiglio Regionale della Puglia
1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Sociali e Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Decisione n. 12/P del 21 NOVEMBRE 1996

Numero totale componenti: 13
All'apertura dei lavori sono presenti 13 Commissari.

1. La I Commissione ha esaminato nella seduta del 21 novembre 1996 il seguente provvedimento trasmesso dalla VI Commissione consiliare permanente in data 21 novembre 1996

D.d.l. "Interventi in materia di lavori socialmente utili e per favorire l'occupazione. Riapprovazione."

2. La I Commissione, ha espresso, all'unanimità (dei voti dei Commissari presenti, parere finanziario favorevole.

3. Sulla presente decisione è stato espresso il seguente voto dei commissari:

favorevole: Crocco, Angluli, Basurto, Caroppo, Dipietrangelo, Festinante, Fiorentino (in sostituzione di Sardelli), Introna, Marmo, Palese, Tagliente, Tondo.

contrario:
di astensione:



RELAZIONE

Oggetto: D.D.L. n.26 del 14.11.96 " Interventi in materia di lavori socialmente utili e per favorire l'occupazione. Riapprovazione".

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

La VI Commissione Consiliare nella seduta del 19 novembre 1996 ha esaminato il D.D.L. in oggetto succitato.

La crisi occupazionale nella nostra regione ha raggiunto livelli non più sostenibili e poichè non si vedono segni di miglioramento il Governo regionale ha ritenuto opportuno di intervenire con uno strumento di natura legislativa al fine di favorire l'inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro di gran parte dei disoccupati presenti sul territorio.

Si può parlare di emergenza lavoro in Puglia partendo dai dati riferiti al 1994 che riportano un numero di 494.000 disoccupati comprendenti i lavoratori in cerca di prima occupazione, gli iscritti nelle liste di mobilità ed i cassintegrati. Dai dati aggiornati al gennaio 1996 la situazione risulta ulteriormente aggravata.

Con il presente D.D.L. si introducono elementi innovativi specie in riferimento al ruolo che deve assumere la Regione- legislazione e programmazione - nei confronti degli Enti pubblici. La finalità del provvedimento non è solo quella di finanziare i progetti ma anche quella di favorire ed incentivare le professionalità acquisite dai lavoratori dopo l'attività svolta al fine di agevolarne l'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.

La Commissione, esaminato nel merito il provvedimento, ha ritenuto di modificarlo ed integrarlo ed al termine della



Consiglio Regionale della Puglia
6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale

D. D. L. N. 26 DEL 14/11/1996

**"INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI E
PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE - RIAPPROVAZIONE."**

51



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale

TESTO PRESENTATO DALLA G.R.

TESTO EMENDATO DALLA COMMISSIONE

TIT. I (Lavori socialmente utili)

Articolo 1 (Disposizioni generali)

1. La Regione, nel quadro degli interventi straordinari ed urgenti a sostegno dell'occupazione, in armonia con la vigente legislazione in materia, eroga contributi per l'attuazione di progetti per lavori socialmente utili, nei quali siano impiegati:

- lavoratori che godono del trattamento di C.I.G.S. sospesi a zero ore;
- lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
- lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione iscritti da più di due anni nelle liste di collocamento;
- gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore o di area;
- [categorie di lavoratori individuate alla lettera a) del quinto comma ed al settimo comma dell'art. 25 della L. 23/7/91, n. 223].

2. Costituiscono lavori socialmente utili quei progetti che hanno per scopo opere e servizi di pubblica utilità rivolti in via prioritaria ai settori dei beni culturali, dei servizi e cura della persona, del risanamento e valorizzazione ambientale, dell'ammmodernamento della P.A. I progetti hanno una durata massima di 12 mesi prorogabile una sola volta per altri 12 mesi.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono volti a favorire l'inserimento o reinserimento lavorativo dei soggetti di cui al primo comma, anche attraverso l'acquisizione di una più elevata qualificazione professionale.

4. L'utilizzazione dei soggetti di cui al primo comma non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

TIT. I (Lavori socialmente utili)

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. La Regione, nel quadro degli interventi straordinari ed urgenti a sostegno dell'occupazione, in armonia con la vigente legislazione in materia, eroga contributi per l'attuazione di progetti per lavori socialmente utili, nei quali siano impiegati:

- *lavoratori privati di qualsiasi forma di sostegno al reddito;*
- lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
- lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione iscritti da più di due anni nelle liste di collocamento;
- gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore o di area;

2. Costituiscono lavori socialmente utili quei progetti che hanno per scopo opere e servizi di pubblica utilità rivolti in via prioritaria ai settori dei beni culturali, dei servizi e cura della persona, del risanamento, valorizzazione ambientale, dell'ammmodernamento della P.A. e ad altri settori individuati dalla normativa nazionale. I progetti hanno una durata massima di 12 mesi prorogabile una sola volta per altri 12 mesi.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono volti a favorire l'inserimento o reinserimento lavorativo dei soggetti di cui al primo comma, anche attraverso l'acquisizione di una più elevata qualificazione professionale.

4. L'utilizzazione dei soggetti di cui al primo comma non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

61



Consiglio Regionale della Puglia

6° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Articolo 2

(Soggetti destinatari dei contributi)

1. I contributi possono essere concessi alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3/2/93, n. 29 che propongono progetti per l'impiego dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 1 in lavori socialmente utili.
2. Tali progetti possono essere proposti da più di uno degli enti pubblici indicati al primo comma che individuano fra di essi l'ente coordinatore e responsabile.
3. I proponenti possono affidare, tramite convenzione, la gestione di progetti ad altri soggetti sia pubblici che privati.

Articolo 2

(Soggetti destinatari dei contributi)

- IDEM
- IDEM
- IDEM



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Articolo 3

(Domanda di contributo e criteri di ammissibilità)

1. Gli enti pubblici che intendono accedere ai contributi regionali debbono presentare, con lettera racc. A.R., domanda all'Assessorato Regionale alle Politiche per l'occupazione -Settore Lavoro e Cooperazione- entro il 31 marzo di ogni anno.
2. La domanda deve essere corredata del progetto -prelavorato secondo la normativa vigente in materia- contenente i seguenti elementi essenziali:
 - a) la descrizione analitica delle finalità e delle caratteristiche del progetto;
 - b) le modalità organizzative dell'attività lavorativa accompagnata dall'indicazione del soggetto gestore del progetto;
 - c) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori che si intendono impiegare, individuati ai sensi e nel pieno rispetto della vigente normativa;
 - d) la durata del progetto espressa in mesi con l'indicazione del numero complessivo delle giornate lavorative previste;
 - e) l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto;
 - f) l'onere finanziario che l'Ente richiedente assume direttamente e, nel caso in cui il progetto sia stato predisposto da più enti, l'onere finanziario direttamente assunto da ciascuno di essi;
 - g) le fonti di finanziamento previste.

Articolo 3

(Domanda di contributo e criteri di ammissibilità)

IDEM

"

"

"

"

"

88



Consiglio Regionale della Puglia
6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
 Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale

Articolo 3 (continua)

Articolo 3 (continua)

3. Nella predisposizione e avvio dei progetti, gli enti pubblici interessati possono avvalersi dell'Agenzia per l'Impiego della Puglia.
4. Il progetto di cui al secondo comma deve essere accompagnato dalla deliberazione di approvazione della Commissione Regionale per l'Impiego e deve rientrare nelle finalità istituzionali dello o degli enti richiedenti.
5. Possono essere ammessi a contributo le domande relative a progetti che prevedono l'impiego, per la durata minima di sei mesi, di almeno tre unità lavorative qualora il progetto sia stato predisposto da un solo ente, e di almeno cinque unità lavorative qualora il progetto sia stato predisposto con il concorso di più enti, e che, inoltre, prevedono un'attività formativa volta alla qualificazione professionale dei soggetti impiegati ed all'acquisizione di professionalità richieste sul mercato del lavoro.
6. La Giunta Regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i punteggi per la formazione delle graduatorie delle domande pervenute tenendo conto delle seguenti priorità:
 - a) finalizzazione del progetto alla ricollocazione dei lavoratori ed alla creazione di autoimpiego ed autoimprenditoria anche in forma cooperativa;
 - b) progetti che prevedono interventi diretti nei settori dei beni culturali, dei servizi e cura delle persone, del risanamento e valorizzazione ambientale, dell'ammodernamento della P.A.;
 - c) compartecipazione al progetto di più enti;
 - d) quantità di risorse proprie impegnate dall'ente o dagli enti che hanno predisposto il progetto in rapporto al costo complessivo del progetto medesimo;
 - e) numero di lavoratori impiegati nel progetto;
 - f) progetti che garantiscono azioni positive per la realizzazione della pari opportunità uomo-donna.

IDEM

"

"

"

"

a)

....cooperativa ed alla costituzione di società miste

b)

IDEM

"

"

"

"

9.



Consiglio Regionale della Puglia
6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
 (Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Articolo 4

(Modalità di concessione del contributo)

1. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche per l'occupazione, entro il 30 settembre di ogni anno delibera, nei limiti dello stanziamento di bilancio, l'assegnazione dei contributi sulla base della graduatoria formata ai sensi dell'art. 3.
2. I contributi vengono erogati in misura pari a L. 400.000 mensili per ogni unità lavorativa, entro un massimale di L. 18.000.000 per progetto.
3. Gli enti destinatari comunicano alla Regione -Assessorato alle Politiche Occupazionali- Settore Lavoro e Cooperazione-, entro 30 gg. dalla deliberazione di assegnazione del contributo, l'avvio del progetto ammesso a finanziamento ed entro 30 gg. della sua completa realizzazione, inviano alla Regione -Assessorato al Bilancio-Ragioneria- il rendiconto e la relazione sull'attività svolta per la verifica della documentazione contabile.
4. Il contributo è liquidato:
 - a) nella misura del 20% al ricevimento della dichiarazione di avvio del progetto da parte dell'ente destinatario;
 - b) nella restante misura dell'80% a seguito della verifica della documentazione di spesa di cui al terzo comma.

Articolo 4

(Modalità di concessione del contributo)

IDEM

"

"

"

"

10.



Consiglio Regionale della Puglia
6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politico Comunitario - Lavoro - Professioni Professionali)

Articolo 5
(Revoca del contributo)

1. La Giunta Regionale dispone la revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente già erogate nel caso in cui il progetto presentato non sia stato completamente realizzato o non siano stati rispettati gli adempimenti prescritti a carico dell'ente richiedente entro i termini di cui all'art. 4, con particolare riferimento alla contabilizzazione della spesa.

Articolo 5
(Revoca del contributo)

IDEM

19.



Consiglio Regionale della Puglia

8ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazioni Professionali

Articolo 8
(Cumulo)

Articolo 6
(Cumulo)

IDEM

1. Il cumulo dei contributi previsti dalla presente legge con altri benefici rivolgenti dalla legislazione nazionale o comunitaria -ove non specificatamente vietato- è ammesso fino alla concorrenza del 90% del costo complessivo del progetto presentato.

1211



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Attività Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Articolo 7 (Assistenza tecnica)

1. La Regione, nella fase di attuazione dei progetti ammessi a contributo, può affidare all'Agenzia per l'Impiego della Puglia in regime di convenzione, i seguenti compiti:

- assistenza tecnico-amministrativa ai soggetti attuatori con particolare riguardo al momento formativo;
- monitoraggio e valutazione dell'attività svolta;
- redazione di un rapporto sull'efficacia di progetti socialmente utili realizzati, soprattutto ai fini della formazione, riprofessionalizzazione, aggiornamento dei lavoratori impiegati.

2. Per tali compiti è riservato un finanziamento non superiore al 5% dello stanziamento disposto con legge di bilancio per gli interventi di cui alla presente legge.

Articolo 7 (Assistenza tecnica)

1) IDEM

- "

- "

- "

- diffusa informazione sul territorio regionale sulle modalità e sulle opportunità di costituzione delle società miste e sugli interventi previsti dalla presente legge.

2) IDEM

13.



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politico Amministrativo - Lavoro - Formazione Professionale)

Articolo 8
(Norma transitoria)

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge il termine di presentazione delle domande di contributo è fissato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima.

Articolo 8
(Norma transitoria)

1) **IDEM**

14.



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale

TIT. II

(Interventi aggiuntivi a sostegno di autotempio ed autoimprenditoria)

Articolo 9 (Destinatari)

1. Sono concessi contributi a ditte individuali, cooperative, società di persone che inseriscano in qualità di socio lavoratore uno o più soggetti impiegati in progetti per LSU approvati dalla C.R.I.
2. Sono concessi contributi a ditte individuali, cooperative, società di persone anche di nuova costituzione, che siano formate per almeno il 50% da soggetti impiegati in progetti per LSU approvati dalla C.R.I. e che inoltrino la domanda dopo almeno un anno dalla loro costituzione. Si intendono di nuova costituzione le ditte o società sorte successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

TIT. II

(Interventi a sostegno delle iniziative di inserimento lavorativo adottate dalle società miste)

ART.9 (Destinatari)

1. La Regione concede contributi alle società costituite ai sensi del D.L. 31/1/95, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 29/3/95, n. 95 per l'assunzione di lavoratori impegnati in progetti per lavori socialmente utili.



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politica Comunitaria - Lavoro - Formazione Professionale)

Articolo 10 (Tipologia degli interventi)

1. Possono essere concessi contributi "una tantum" di lire per ognuno dei soggetti di cui al primo e secondo comma dell'art. 9... che assuma la qualità di titolare di ditta individuale, di socio in società in nome collettivo, di socio accomandatario in società in accomandita semplice, di socio lavoratore in cooperativa, per un importo complessivo non superiore a lire

2. I contributi di cui al primo comma non sono cumulabili con altri contributi a favore dello stesso datore di lavoro, per gli stessi lavoratori e per le medesime finalità.

ART. 10

(Misura del contributo e modalità di liquidazione - Revoche)

1. Per ogni lavoratore assunto ai sensi dell'art. viene concesso un contributo di dieci milioni di lire entro un massimale di quattrocento milioni di lire. Il contributo individuale viene elevato a dodici milioni di lire per le assunzioni eccedenti le cento unità, entro un massimale di seicento milioni.

2. Per ogni lavoratore che la società s'impegna ad assumere, viene concesso il 50% del contributo spettante ai sensi del comma precedente a condizione che il legale rappresentante della società comunichi alla Regione, con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà resa ai sensi della L. 4/1/68 n. 15, il numero dei lavoratori da assumere, i loro dati anagrafici, la loro intervenuta partecipazione alla realizzazione dei progetti per lavori socialmente utili opportunamente specificato e regolarmente approvato dalla Commissione Regionale per l'Impiego. Il restante 50% del contributo viene concesso a seguito dell'acquisizione della documentazione richiesta dalla Regione.



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politica Culturale - Lavoro - Formazione Professionale)

ART. 10 (continua)

3. Per poter accedere ai contributi di cui al primo comma, le ditte o società interessate devono avere sede legale ed operativa nella Puglia.

4. Non possono essere ammesse ai contributi previsti dalla presente legge le imprese nei cui confronti siano stati emanati, nell'ultimo biennio, provvedimenti di istanza o di ingiunzione fallimentare.

3. I contributi sono concessi con provvedimento della Giunta Regionale entro tre mesi dal ricevimento della regolare richiesta e nei limiti dello stanziamento disponibile in bilancio.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima dello scadere di trentasei mesi dall'assunzione, la società usufruisce del contributo in misura proporzionale al periodo lavorativo effettivamente prestato ed è obbligata a restituire alla Regione la quota eccedente il contributo percepito.

5. La mancata assunzione del lavoratore, nel caso previsto dal secondo comma, comporta l'obbligo per la società di restituzione del contributo percepito.

6. La Regione si riserva di richiedere alla società ogni documentazione utile a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai benefici previsti dalla legge.

17.



Consiglio Regionale della Puglia

8^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politica Comunitaria - Lavoro - Formazione Professionale)

TIT. III

"INTERVENTI AGGIUNTIVI A SOSTEGNO DI AUTOIMPIEGO ED AUTOIMPREDITORIA".

Articolo 11 (Destinatari)

Articolo 11 (Presentazione delle domande e concessione dei contributi)

1. Ai fini della concessione dei contributi le ditte o società interessate inoltrano la domanda, corredata della documentazione di cui al successivo secondo comma, alla C.R.I. avendo cura di indicare:

- il tipo di impresa e la descrizione dell'attività svolta;
- i soggetti beneficiari degli interventi;
- l'eventuale progetto formativo da realizzarsi.

2. La definizione della documentazione da allegare alle domande di contributo costituisce oggetto di apposita deliberazione della Giunta Regionale da adottarsi entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La C.R.I., verificata la completezza delle domande e della documentazione, nonché la rispondenza alle condizioni e requisiti di legge, esprime parere di congruità con le finalità della presente legge. Acquisito il parere favorevole, la G.R. approva le domande e concede i contributi nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

1. Sono concessi contributi per l'acquisizione di servizi e di attrezzature a ditte individuali e società cooperative anche di nuova istituzione che siano composte da almeno il 50% da soggetti impegnati in progetti di LSI approvati dalla CRI e che inoltrano la domanda dopo almeno un anno dalla loro costituzione. Si intendono di nuova costituzione le ditte o società cooperative sorte successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

2) SOPPRESSO

3) SOPPRESSO



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politica Comunitaria - Lavoro - Formazione Professionale)

Articolo 12 (Revoca dei contributi)

1. La risoluzione del rapporto di lavoro che avvenga entro tre anni dall'assunzione comporta l'obbligo di restituzione alla Regione dell'intero contributo concesso per l'assunzione medesima.

2. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro di cui al primo comma sia intervenuta per giusta causa o per dimissione del lavoratore, oppure nel caso di cessazione dell'attività imprenditoriale prima di tre anni dalla concessione del contributo, questo viene ridotto in misura proporzionale all'attività effettivamente svolta rapportata a tre anni.

Articolo 12 (Tipologia degli interventi)

1. Possono essere concessi contributi in conto capitale per un importo complessivo non superiore al 50...% sugli investimenti realizzati per l'acquisizione di servizi e attrezzature dai soggetti di cui al 1^o comma dell'art. 11.
2. I contributi di cui al primo comma non sono cumulabili con altri contributi a favore dello stesso datore di lavoro, per gli stessi lavoratori e per le medesime finalità.
3. Per poter accedere ai contributi di cui al primo comma, le ditte o società interessate devono avere sede legale ed operativa nella Puglia.
4. Non possono essere ammesse ai contributi previsti dalla presente legge le imprese nei cui confronti siano stati emanati, nell'ultimo biennio, provvedimenti di istanza o di ingiunzione fallimentare.

19.



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Professioni Professionali)

Articolo 13

(Presentazione delle domande e concessione dei contributi)

1. Ai fini della concessione dei contributi le ditte e le società interessate inoltrano la richiesta alla Regione Puglia -Assessorato alle Politiche per l'occupazione -Settore Lavoro e Cooperazione- corredata dalla documentazione di cui al successivo secondo comma avendo cura di indicare:
 - tipo di impresa e la descrizione dell'attività svolta;
 - soggetti beneficiari degli interventi;
 - l'eventuale progetto formativo da realizzarsi;
 - la descrizione degli investimenti realizzati.

2. La definizione della documentazione da allegare alle domande di contributo costituisce oggetto di apposita deliberazione della Giunta Regionale da adottarsi entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La Regione Puglia attraverso i funzionari dell'Assessorato alle Politiche per l'occupazione -Settore Lavoro e Cooperazione- verifica la completezza delle domande e della documentazione, nonché la rispondenza alle condizioni e requisiti di legge, esprime parere di congruità con le finalità della presente legge. La GR approva le richieste e concede i contributi nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

20.



Consiglio Regionale della Puglia

8^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politica Comunitaria - Lavoro - Formazione Professionale)

Articolo 14 (Revoca dei contributi)

1. La risoluzione del rapporto di lavoro che avvenga entro tre anni dall'assunzione comporta l'obbligo di restituzione alla Regione dell'intero contributo concesso per l'assunzione medesima.
2. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro di cui al primo comma sia intervenuta per giusta causa o per dimissione del lavoratore, oppure nel caso di cessazione dell'attività imprenditoriale prima di tre anni dalla concessione del contributo, questo viene ridotto in misura proporzionale all'attività effettivamente svolta rapportata a tre anni.

X
212



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politico Comunitario - Lavoro - Formazione Professionale)

TESTO PRESENTATO DALLA G.R.

ART. 13 diventa ART.15

Articolo 13 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il 1996 definiti in L. 6.500.000.000, si provvede mediante variazione di bilancio agli stati di previsione di competenza e cassa così come segue:

	Competenza	Cassa
Variazione in aumento		
Cap. di nuova istituzione n. 0952030 "Spese in materia di lavori socialmente utili"	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000
Variazione in diminuzione		
Cap. 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione"	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000

2. Per gli esercizi successivi si provvede con legge annuale di bilancio.

3. La G.R. stabilisce annualmente la quota parte dello stanziamento complessivo, iscritto in bilancio per il finanziamento della presente legge, da destinare agli interventi di cui al Tit. II.

TESTO EMENDATO DALLA COMMISSIONE

Articolo 15 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il 1996 definiti in L. 6.500.000.000, si provvede mediante variazione di bilancio agli stati di previsione di competenza e cassa così come segue:

	Competenza	Cassa
Variazione in aumento		
Cap. di nuova istituzione n. 0952030 per "Interventi in materia di lavori socialmente utili e per favorire l'occupazione"	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000
Variazione in diminuzione		
Cap. 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione"	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000

2. Per gli esercizi successivi si provvede con legge annuale di bilancio.

3. La G.R. stabilisce annualmente la quota parte dello stanziamento complessivo, iscritto in bilancio per il finanziamento della presente legge, da destinare agli interventi di cui al Tit. I, II e III. e divisi per aree territoriali in base al numero dei disoccupati